

**Legge federale
relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione
e a provvedimenti per la protezione del minore
nelle adozioni internazionali
(LF-CAA)**

Disegno

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in esecuzione della Convenzione del 29 maggio 1993¹ sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell’Aia sull’adozione, CAA, designata qui di seguito «Convenzione»);

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;

visti gli articoli 64 e 64^{bis} della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1999²,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente legge disciplina la procedura di accoglienza di un minore conformemente alla Convenzione.

² Prevede provvedimenti per la protezione dei minori provenienti dall’estero che vengono accolti a scopo d’adozione da persone con dimora abituale in Svizzera.

Capitolo 2: Esecuzione della Convenzione

Sezione 1: Autorità centrali

Art. 2 Autorità centrale federale

¹ L’Autorità centrale federale è il servizio amministrativo designato dal Consiglio federale.

² Essa deve:

- a. trasmettere e ricevere le comunicazioni e i rapporti concernenti le adozioni internazionali (art. 6 comma 2, 9 lett. a, d ed e, 13, 15 comma 2, 16 comma 2, 17, 18, 20 e 21 comma 1 lett. b CAA), nella misura in cui non abbia delegato queste funzioni alle Autorità centrali cantonali;
- b. consigliare le Autorità centrali cantonali su questioni giuridiche;

¹ RS **0.211**; RU ...(FF **1999** 4858)

² FF **1999** 4799

- c. rappresentare la Svizzera verso Autorità centrali estere;
- d. emanare istruzioni generali sull'esecuzione della Convenzione;
- e. promuovere lo scambio di esperienze tra le Autorità centrali cantonali, gli uffici di collocamento in vista d'adozione e le autorità federali nonché il coordinamento in materia di adozione.

Art. 3 Autorità centrali cantonali

¹ L'Autorità centrale cantonale è l'autorità designata in virtù dell'articolo 316 capoverso 1^{bis} del Codice civile (CC³) (art. 6 CAA).

² Nella misura in cui l'articolo 2 non disponga altrimenti, essa è competente per esercitare le funzioni che la Convenzione conferisce alle Autorità centrali, segnatamente per:

- a. procedere all'indagine e redigere le relazioni sull'idoneità ad adottare dei futuri genitori adottivi e sull'adottabilità del minore (art. 9 lett. a, 15 comma 1, 16 comma 1 e 20 CAA);
- b. prendere la decisione di affidare il minore ai futuri genitori adottivi, approvare la decisione corrispondente dell'Autorità centrale estera e autorizzare la continuazione della procedura (art. 17 CAA);
- c. prendere la decisione relativa al ritorno del minore nel suo Stato d'origine (art. 21 comma 1 lett. c CAA);
- d. rilasciare il certificato di adozione (art. 23 comma 1 CAA), quando l'adozione sia stata pronunciata in Svizzera.

Sezione 2: Procedura

Art. 4 Avviamento della procedura

¹ Chiunque intende adottare un minore di uno Stato contraente deve presentare all'Autorità centrale cantonale una domanda in vista di ottenere un'autorizzazione provvisoria per accogliere un affiliando.

² La procedura è retta dall'ordinanza del 19 ottobre 1977⁴ sull'affiliazione.

Art. 5 Incartamento sui genitori adottivi

¹ L'Autorità centrale cantonale allestisce un incartamento sui futuri genitori adottivi. Esso deve segnatamente contenere:

- a. l'autorizzazione provvisoria per accogliere l'affiliando;
- b. la relazione sui futuri genitori adottivi (art. 15 comma 1 CAA);
- c. le traduzioni necessarie.

³ RS 210

⁴ RS 211.222.338

² Se l'incartamento viene preparato da un ufficio di collocamento in vista d'adozione, l'Autorità centrale cantonale esamina se è completo ed esatto e ordina i complementi necessari.

³ L'Autorità centrale federale esamina se l'incartamento è completo e trasmette i documenti necessari all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore; se constatata lacune, rinvia l'incartamento all'Autorità centrale cantonale affinché lo completi.

Art. 6 Consenso dei genitori adottivi

Dopo aver ricevuto la relazione sul minore e la prova che sono stati ottenuti i consensi necessari (art. 16 CAA), l'Autorità centrale cantonale si assicura che i futuri genitori adottivi accettino di accogliere il minore (art. 17 lett. a CAA). I futuri adottanti devono firmare una dichiarazione in tal senso.

Art. 7 Continuazione della procedura

¹ L'Autorità centrale cantonale decide, conformemente agli articoli 8 e 9, se la procedura possa proseguire (art. 17 lett. b e c CAA).

² Essa trasmette la sua decisione, la dichiarazione del consenso dei futuri genitori adottivi (art. 6) e le traduzioni necessarie all'Autorità centrale federale affinché le inoltri all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore.

³ L'Autorità centrale cantonale informa l'autorità tutoria del domicilio dei futuri genitori adottivi.

Art. 8 Condizioni della continuazione della procedura

¹ Se il minore deve essere adottato soltanto dopo la sua accoglienza in Svizzera, la procedura prosegue se:

- a. l'Autorità centrale cantonale, in qualità di autorità di vigilanza in materia di affiliazione, autorizza i futuri genitori adottivi ad accogliere il minore secondo le corrispondenti disposizioni dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁵ sull'affiliazione; e
- b. la polizia degli stranieri rilascia il visto o assicura la concessione del permesso di dimora.

² Se il minore deve essere adottato nel suo Stato d'origine prima dell'espatrio, la procedura prosegue se:

- a. l'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione nello Stato d'origine (art. 9); e
- b. la polizia degli stranieri rilascia il visto o assicura la concessione del permesso di dimora, qualora l'adozione non conferisca la cittadinanza svizzera.

³ Se il minore deve essere adottato nel suo Stato d'origine, ma dopo la sua accoglienza in Svizzera, è applicabile il capoverso 1.

Art. 9 Autorizzazione dell'adozione nello Stato d'origine

¹ L'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione nello Stato d'origine se:

- a. il minore è di almeno 16 anni più giovane dei genitori adottivi;
- b. v'è da presupporre che l'adozione servirà al bene del minore senza pregiudicare in modo iniquo altri figli dei genitori adottivi;
- c. i genitori adottivi adempiono le condizioni previste negli articoli 264a e 264b del Codice civile⁶; e
- d. l'Autorità centrale cantonale si è assicurata che i consensi necessari sono stati ottenuti (art. 4 lett. c e d CAA).

² Se lo Stato d'origine non esige che l'adozione sia preceduta da un periodo di affiliazione e non è ancora stato allacciato alcun contatto personale tra i genitori adottivi e il minore, l'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione soltanto a condizione che prima i genitori adottivi visitino il minore.

Art. 10 Entrata in Svizzera del minore

Se l'adozione nello Stato d'origine conferisce al minore la cittadinanza svizzera, l'Autorità centrale federale gli rilascia un documento che lo autorizza a entrare in Svizzera.

Art. 11 Obbligo di comunicare

¹ I genitori adottivi devono comunicare senza indugio l'entrata in Svizzera del minore all'Autorità centrale cantonale.

² L'Autorità centrale cantonale informa l'autorità tutoria, l'Autorità centrale federale e, se del caso, la polizia degli stranieri.

Art. 12 Certificato d'adozione

Se il minore è stato adottato in Svizzera, l'Autorità centrale cantonale rilascia il certificato d'adozione (art. 23 comma 1 CAA).

Art. 13 Adozione all'estero di minori che dimorano abitualmente in Svizzera

¹ Se un minore che dimora abitualmente in Svizzera deve essere adottato all'estero, l'Autorità centrale cantonale fa eseguire l'indagine (art. 4 e 16 CAA).

² Essa si assicura che i futuri genitori adottivi accettino di accogliere il minore (art. 17 lett. a CAA).

³ Decide inoltre della continuazione della procedura (art. 17 lett. b e c CAA).

Sezione 3: Altre disposizioni

Art. 14 Obbligo di informare

Su domanda dell'Autorità centrale federale, le autorità cantonali competenti la informano sulle procedure che eseguono in applicazione della Convenzione.

Art. 15 Emolumenti

¹ L'Autorità centrale federale riscuote dai genitori adottivi un emolumento per le prestazioni da essa fornite.

² Può chiedere ai genitori adottivi il versamento di un anticipo.

³ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti.

Art. 16 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni delle Autorità centrali cantonali sono impugnabili in ultima istanza mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

² L'Autorità centrale federale può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto cantonale e federale contro decisioni delle Autorità centrali cantonali.

Capitolo 3: Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Art. 17 Curatela in caso di adozione prima dell'entrata in Svizzera

¹ Se il minore è stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'autorità tutoria gli nomina senza indugio un curatore.

² Il curatore consiglia e aiuta i genitori adottivi nella cura del minore. Se l'adozione non ha estinto i legami giuridici del minore con i genitori del sangue, il curatore aiuta i genitori adottivi che lo desiderano a chiedere un'adozione secondo il diritto svizzero (art. 27 CAA).

³ Il curatore fa rapporto all'autorità tutoria sull'evoluzione del vincolo di adozione, al più tardi un anno dopo la sua nomina.

⁴ La curatela decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell'entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua istituzione. È fatta salva la decisione di misure di protezione del figlio secondo gli articoli 307 e seguenti del Codice civile⁷.

⁷ RS 210

Art. 18 Tutela in caso di adozione dopo l'entrata in Svizzera

Se il minore viene adottato soltanto dopo la sua entrata in Svizzera o se l'adozione pronunciata all'estero non può essere riconosciuta in Svizzera, l'autorità tutoria gli nomina un tutore per la durata del rapporto di affiliazione (art. 264 CC⁸).

Art. 19 Provvedimenti in caso di accoglienza senza autorizzazione

¹ Se un minore che dimora abitualmente all'estero è stato accolto in Svizzera a scopo di futura adozione senza che fossero adempiute le condizioni per l'entrata secondo l'articolo 17 della Convenzione e l'articolo 8 della presente legge o secondo l'ordinanza del 19 ottobre 1977⁹ sull'affiliazione, l'autorità cantonale di vigilanza in materia di affiliazione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC¹⁰) lo colloca senza indugio presso una famiglia affiliante adeguata o in un istituto.

² I rimedi giuridici non hanno effetto sospensivo.

³ L'autorità di vigilanza in materia di affiliazione ordina il ritorno del minore nel suo Paese d'origine, se ciò serve al suo bene. Se il minore rimane in Svizzera, l'autorità tutoria prende i provvedimenti necessari per la salvaguardia del suo bene.

Art. 20 Obbligo di mantenimento

¹ Chiunque, con o senza il consenso dell'autorità competente, accoglie in Svizzera, in vista d'adozione, un minore che dimora abitualmente all'estero deve provvedere al suo mantenimento come se si trattasse di un suo proprio figlio. Gli articoli 276 e seguenti del Codice civile¹¹ si applicano per analogia.

² Il giudice può ridurre o sopprimere l'obbligo di mantenimento se, considerate le circostanze particolari del caso, tale obbligo costituisce un onere iniquo per chi vi è tenuto.

³ L'obbligo di mantenimento decade se il minore è adottato da terzi o ritorna nel suo Stato d'origine.

Capitolo 4: Aiuti finanziari

Art. 21

La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni private per:

- a. la documentazione sul diritto estero in materia di adozione;
- b. studi scientifici e lavori di ricerca in materia di adozione.

⁸ RS 210

⁹ RS 211.222.338

¹⁰ RS 210

¹¹ RS 210

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 22 Accoglienza senza autorizzazione e inosservanza di oneri

¹ È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

- a. accoglie in Svizzera, a scopo di futura adozione, un minore con dimora abituale in uno Stato contraente della Convenzione senza disporre delle autorizzazioni secondo l'articolo 17 della Convenzione e l'articolo 8 della presente legge; o
- b. accoglie in Svizzera, a scopo di futura adozione, un minore con dimora abituale in un altro Stato senza che siano adempiute le condizioni per l'entrata secondo l'ordinanza del 19 ottobre 1977¹² sull'affiliazione.

² È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque non osserva oneri e condizioni cui l'autorità cantonale competente ha subordinato le autorizzazioni secondo la presente legge o l'ordinanza sull'affiliazione.

Art. 23 Profitti materiali indebiti

È punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente, procura indebiti profitti materiali o di altro genere ai genitori del sangue o ad altri incaricati della custodia del minore, a un'autorità o a persone implicate nella procedura di adozione e in tal modo ottiene che il minore gli sia affidato a scopo di adozione.

Art. 24 Tratta di minori

¹ È punito con la detenzione chiunque, contro promessa di un indebito profitto materiale o di altro genere ai genitori del sangue o ad altri incaricati della custodia del minore, a un'autorità o a persone implicate nella procedura di adozione, ottiene che un minore con dimora abituale all'estero venga affidato a scopo di adozione a una persona con dimora abituale in Svizzera.

² Se l'autore del reato agisce professionalmente o come membro di una banda o di un'organizzazione criminale, la pena è la reclusione fino a 10 anni e la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 25 Competenza

Il procedimento penale contro i reati secondo la presente legge e il giudizio degli stessi incombono ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 26 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive.

¹² RS 211.222.338

Art. 27 Disposizioni transitorie

¹ La presente legge si applica a tutte le procedure pendenti, fatte salve quelle in cui, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, è già stata rilasciata un'autorizzazione provvisoria per l'accoglienza di un affiliando.

² Le domande pendenti in vista di ottenere una tale autorizzazione devono essere trasmesse all'Autorità centrale cantonale.

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum.

² Entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera.

Modifica del diritto vigente

1. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria¹³ è modificata come segue:

*Art. 44 lett. e*¹⁴

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per delitti di carattere non pecuniario, come pure nei seguenti casi:

- e. interdizione e istituzione di curatela e loro revoca (art. 308, 325, 369-372 e 392-395 CC¹⁵; art. 17 della legge federale del ...¹⁶ relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali);

2. Il Codice civile¹⁷ è modificato come segue:

Art. 264

Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.

Art. 316 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.

1343

¹³ RS 173.110

¹⁴ Secondo la versione vigente dell'OG. Dopo la revisione del CC del 26 giugno 1998, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2000, occorrerà procedere all'adeguamento dell'art. 44 lett. d; cfr. RU 1999 1145.

¹⁵ RS 210

¹⁶ RS ...; RU ... (FF 1999 4848)

¹⁷ RS 210